

 Istituto Comprensivo Statale Manzoni Impastato					 
	Istituto Comprensivo Statale “Manzoni Impastato” ad INDIRIZZO MUSICALE via Filippo Parlatore 56 - 90145 Palermo Tel./Fax +39 091 6823926 E-mail paic87900e@istruzione.it - PEC paic87900e@pec.istruzione.it Cod. Fisc. 80014540829 www.manzoniimpastato.edu.it				

I.C.S. - "MANZONI - IMPASTATO"-PALERMO
Prot. 0001199 del 27/01/2023
VII-6 (Uscita)

Anno scolastico 2022/2023

DECRETO N. 516

AI DOCENTI INTERESSATI

AL DSGA

AL PERSONALE A.T.A.

ALL'ALBO ON LINE

AL SITO WEB

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO ADDETTI ALLA VIGILANZA DIVIETO DI FUMO. A.S. 2022/2023

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'art. 32 della Costituzione, che tutela la salute come fondamentale diritto della persona;

VISTA la L. n.584/1975 - “Divieto di fumare in determinati locali e sui mezzi di trasporto pubblico”;

VISTA la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 1995, in materia di divieto di fumare in determinati locali delle Amministrazioni Pubbliche, che fa obbligo, per ogni struttura amministrativa e di servizio, di individuare uno o più funzionari incaricati di vigilare sul rispetto del divieto;

VISTO l'art. 51 della L. n. 3/2003 - “Tutela della salute dei non fumatori”;

VISTI gli Atti di Intesa Stato Regioni in materia di divieto di fumo del 21.12.95, 24.03.03, 16.12.04;

VISTA la Legge 30.12.2004, n. 311;

VISTA la Circolare n. 2/SAN 2005 del 14.01.2005;

VISTA la Circolare n. 2/SAN 2005 del 25.01.2005;

VISTA la Legge Finanziaria 2005;

VISTO il D.I. del 01.02 2001, n. 44 – Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2003 “Attuazione dell'art. 51, c. 2 della L.3/2003, come modificato dall'art. 7 della L. 306/2003, in materia di tutela della salute dei non fumatori”;

VISTO il D.L. 81/2008 – Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

VISTO il CCNL scuola 2006-2009 – Comparto Scuola;

VISTO il D.L. n. 104/2013 - “Misure urgenti in materia di Istruzione, Università e Ricerca”;

VISTA la L. n. 128/2013 di conversione, con modificazioni, del il D.L. n. 104/2013 - “Misure urgenti in materia di Istruzione, Università e Ricerca”;

VISTO il D.L. 12.01.2016 n. 6 (in vigore dal 2.2.2016) – finalizzato ad assicurare un elevato livello di protezione della salute.

AVVALENDOSI della facoltà concessa dall'art. 3, lettera d), DPCM 14/12/1995, per ragioni educative, il divieto di fumare viene esteso, negli stessi luoghi, anche alle sigarette elettroniche.

PREMESSO che la scuola si impegna affinché gli alunni consolidino comportamenti e stili di vita maturi e responsabili, finalizzati al benessere e improntati al rispetto della qualità della vita, dell’educazione alla convivenza civile e alla legalità;

DECRETA

la nomina degli Addetti alla vigilanza sul divieto di fumo in tutti i locali dell’edificio scolastico e nelle aree all’aperto di pertinenza dell’istituto:

PLESSI SCOLASTICI	ADDETTO VIGILANZA
SEDE CENTRALE PLESSO MANZONI	Ins. Trupia Antonella
PLESSO LA PIRA	Ins. Cascio Vincenza
PLESSO IMPASTATO	Ins. Baio Vincenza

Gli addetti alla vigilanza del divieto di fumo:

- Vigilano sull’osservanza dell’applicazione del divieto;
- Richiamano formalmente i trasgressori all’osservanza del divieto di fumare;
- Accertano le infrazioni e contestano immediatamente al trasgressore la violazione;
- Redigono il verbale di contestazione, che deve dare atto dell’avvenuto richiamo da parte del responsabile della struttura;
- Notificano il verbale, ovvero, quando non sia disponibile provvedervi immediatamente, assicurano la notifica a mezzo posta (entro 90 giorni dall’accertamento dell’infrazione), secondo la procedura prevista dalla legge 20 novembre 1982, n. 890.

La disposizione del divieto di fumo è diretta a tutto il personale dell’Istituto, agli allievi ed a quanti dovessero trovarsi, anche occasionalmente all’interno dei locali e delle pertinenze esterne dell’Istituto.

Accertata l’infrazione i funzionari incaricati informano il trasgressore, che ha violato la normativa antifumo, di essere i Funzionari Incaricati a contestare la violazione e stilano il relativo verbale (in triplice copia: una per il trasgressore consegnata o notificata-una per l’istituto Scolastico-una per il Prefetto) richiedendo al trasgressore un documento valido di identità, per prendere nota delle esatte generalità e del suo indirizzo.

In caso di rifiuto a fornire le generalità o di allontanamento da parte del trasgressore, si cercherà di identificarlo tramite eventuali testimoni.

Qualora si riesca a identificare, con le generalità complete, il contravventore allontanatosi, sul verbale, in luogo della dichiarazione del trasgressore, andrà apposta la nota: “Il trasgressore, a cui è stata contestata la violazione della legge e che è stato invitato a fornire le generalità, non le ha fornite e si è allontanato rifiutando di ricevere il verbale”.

Nel caso in cui il trasgressore si rifiuti di firmare e ricevere il verbale, in luogo della dichiarazione del trasgressore, si inserisce l’annotazione: “È stato richiesto al trasgressore

se voleva far trascrivere nel verbale proprie controdeduzioni e di firmare, ma si è rifiutato sia di mettere proprie osservazioni sia di ricevere il verbale”.

Il verbale viene quindi notificato al contravventore che deve firmarlo per conoscenza, con la facoltà di aggiungervi eventuali osservazioni da riportare fedelmente.

In caso di mancata notifica, gli uffici amministrativi acquisito il verbale (in triplice copia), provvedono (ai sensi dell'art. 14 della Legge 24 novembre 1981, n. 689) a notificarlo, al domicilio del trasgressore o della famiglia del trasgressore minorenni, tramite raccomandata RR, entro 90 giorni dall'accertamento, secondo la procedura di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890.

In caso di notifica eseguita regolarmente, trasmettere agli uffici amministrativi le altre due copie del verbale per il seguito di competenza.

In caso di mancato pagamento o di notifica gli uffici amministrativi provvederanno ad informare il Prefetto territorialmente competente trasmettendo copia del verbale con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni.

I dipendenti della scuola che non osservino il divieto nei locali dove è vietato fumare, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, possono essere sottoposti a procedimento disciplinare.

Il destinatario del verbale di contestazione, oltre alla facoltà di far inserire sullo stesso verbale eventuali osservazioni, ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689/91, può fare pervenire al Prefetto, entro 30 giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione, scritti difensivi e documenti e può chiedere di essere sentito dalla medesima autorità.

Il Prefetto, sentiti gli interessati ove questi ne abbiano fatto richiesta ed esaminati i documenti inviati nonché gli argomenti esposti: se ritiene fondato l'accertamento, determina - con decisione motivata - la somma dovuta per la violazione, in misura non inferiore ad 1/3 del massimo edittale, e ne ingiunge il pagamento; se ritiene non fondato l'accertamento, emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti.

Sanzioni

Come stabilito dall'art. 7 della Legge 584/75 e successive modifiche, e dalla Legge 311/2004 “Legge finanziaria 2005”, i trasgressori sono soggetti ad una sanzione amministrativa cioè al pagamento di una somma da 27,50 € a 275,00 €. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino ai 12 anni di età. I responsabili dell'applicazione della normativa che non fanno rispettare le disposizioni di legge, sono soggetti al pagamento della sanzione amministrativa da 220,00 € a 2200,00 €. I dipendenti della scuola che non osservino il divieto nei luoghi dove è vietato fumare, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, possono anche essere sottoposti a procedimento disciplinare, secondo quanto previsto dalla normativa contrattuale vigente. La violazione del divieto di fumo da parte degli studenti sarà presa in considerazione nella valutazione del comportamento. In caso di recidiva, il Consiglio di Classe, in aggiunta alla sanzione amministrativa, può decidere l'applicazione di provvedimenti disciplinari.

Pagamento delle sanzioni

Ai sensi della normativa vigente, al personale dipendente dell'Ente Scolastico è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa.

Ai sensi dell'art. 16 della Legge 689/81, il trasgressore può effettuare il pagamento entro 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

In forza di tale norma il trasgressore può pagare 1/3 del massimo o il doppio del minimo se più favorevole. In applicazione a ciò la violazione del divieto di fumo comporta il pagamento del doppio del minimo, pari a 55,00 €.

Nel caso in cui la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino ai 12 anni di età, l'oblazione consiste nel pagamento di 110,00 €.

Le persone preposte al rispetto del divieto di fumo che non ottemperino alle disposizioni di legge e del presente regolamento sono ammesse a pagare, con effetto liberatorio, entro il termine di 60 giorni, la somma di 440,00 €.

Il pagamento della sanzione amministrativa può essere effettuato:

- in banca o presso gli Uffici Postali utilizzando il modello F23 – Codice tributo 131T e indicando la causale del versamento (Infrazione al divieto di fumo – Istituto _____ – verbale n°... del...);
- presso gli Uffici Postali tramite bollettino di conto corrente postale intestato alla tesoreria Provinciale competente per Territorio, indicando la causale del versamento come sopra.

L'interessato dovrà far pervenire, entro 60 giorni, a mano o per posta, la ricevuta del versamento alla segreteria dell'istituto onde evitare l'inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente.

Scritti difensivi

Entro trenta giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione, l'interessato può far pervenire all'Autorità competente a cui è stato inoltrato il verbale scritti difensivi e può chiedere di conferire con la medesima Autorità.

L'autorità competente a ricevere scritti difensivi è il Prefetto.

Violazioni commesse da minori

Art. 2 della L. 689/81:

“Non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i 18 anni. Della violazione risponde chi era tenuto alla sorveglianza del minore, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto”.

Nella scuola il minore è sottoposto alla vigilanza del Dirigente scolastico, dell'insegnante o di altro personale della scuola.

La violazione al divieto di fumare va contestata al personale che aveva in quel momento l'obbligo di sorveglianza.

La sanzione è irrogata al Dirigente Scolastico che ne risponde in solido per conto dell'Istituzione da lui rappresentata.

Nel caso in cui, invece, è verificato che l'addetto alla sorveglianza del “minore” non ha potuto impedire il fatto ovvero la violazione del divieto di fumo, si procederà all'atto di notifica ai titolari della patria potestà del “minore”, come riportato all'art. 5, dopo la firma da parte dello stesso del verbale di accertamento e contestazione del divieto di fumo.

Palermo, 19-01-2023

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Angela MIRABILE

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 D.Lgs 39/93